

Informativa per la clientela di studio

N. 10 del 21.01.2015

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

**OGGETTO: Aumento delle aliquote previste per la Gestione separata
INPS**

*Dal 1° gennaio 2015 l'aliquota prevista per la gestione separata Inps è stata portata al 30%.
Per i lavori autonomi iscritti a questa forma di previdenza, pertanto, si è assistito a un aumento
di 3 punti percentuali (dal 27% previsto per il 2014 al 30% stabilito per il 2015).*

Premessa

Dal 1° gennaio 2015, è stato introdotto un aumento di 3 punti percentuali per i contributi dovuti dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata: dal 27%, previsto per il 2014, al 30%, introdotto nel 2015.

L'aliquota dovrà portarsi al 33% per l'anno 2018, nel rispetto delle previsioni di cui alla Legge 28 giugno 2012, n. 92 (c.d. Riforma Fornero).

GESTIONE SEPARATA GLI AUMENTI DISPOSTI DALLA RIFORMA FORNERO	
2012 e 2013	27%
2014	28%
2015	30%
2016	31%
2017	32%
2018	33%

Tuttavia, per i professionisti titolari di Partita IVA era intervenuta la **Legge di Stabilità 2014** che li aveva sottratti agli aumenti appena richiamati: il motivo di questa scelta risiedeva principalmente nel fatto che i lavoratori autonomi erano ritenuti i soggetti più penalizzati dall'eventuale aumento. Non si deve infatti dimenticare che, mentre per i parasubordinati, i contributi previdenziali risultano essere a carico per i 2/3 del committente e solo per 1/3 a carico del collaboratore, nel caso dei professionisti titolari di Partita IVA tutti i contributi sono a carico dello stesso, ragion per cui l'aumento delle aliquote avrebbe avuto effetti più rilevanti.

In virtù delle modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità 2014, pertanto, si era creato un doppio binario che prevedeva aliquote diverse per i lavoratori autonomi e per quelli parasubordinati.

LE ALIQUOTE PREVISTE PER PARASUBORDINATI E LAVORATORI AUTONOMI

GESTIONE SEPARATA PARASUBORDINATI	
2012 e 2013	27%
2014	28%
2015	30%
2016	31%
2017	32%
2018	33%

GESTIONE SEPARATA LAVORATORI AUTONOMI	
2012 e 2013	27%
2014	28%
2015	30%
2016	31%
2017	32%
2018	33%

La Legge di Stabilità 2014 aveva sottratto dagli aumenti previsti i lavoratori autonomi.
Per il 2015, invece, nessuna proroga è stata prevista.

È infine da ricordare che, per consentire la riduzione dei contributi per i lavoratori autonomi nell'anno 2014, erano state introdotte particolari penalizzazioni per i soggetti iscritti ad altra gestione previdenziale.

Per questi ultimi la Riforma Fornero aveva già previsto un graduale aumento dell'aliquota, la quale sarebbe passata dal 18 per cento per l'anno 2012, al 20 per cento per l'anno 2013, per poi essere portata al 21 per cento per l'anno 2014, al 22 per cento per l'anno 2015 e al 24 per cento a decorrere dall'anno 2016.

La Legge di Stabilità 2014 era intervenuta sugli aumenti previsti, portandoli al 22% per il 2014 (e non più il 21% previsto), e al 23,5% per il 2015 (invece del 22% previsto).

Le nuove aliquote

La misura agevolativa contenuta nella Legge di Stabilità 2014 non è stata riproposta quest'anno, ragion per cui, dal 1° gennaio 2015 si deve ritenere applicabile a tutti i soggetti iscritti alla Gestione separata l'aliquota del **30%**, cui andrà ad aggiungersi lo **0,72%** per il finanziamento delle prestazioni minori per gli iscritti in via esclusiva alla gestione separata INPS.

Sono tenuti ad iscriversi alla Gestione separata i soggetti che percepiscono le seguenti categorie di reddito:

- redditi derivanti dall'esercizio abituale e professionale di un'attività di **lavoro autonomo** per la quale non è stata prevista una specifica cassa previdenziale. Si tratta di tutti i professionisti senza Albo, degli iscritti ad Albi per i quali non è prevista una Cassa di previdenza o, infine, dei professionisti iscritti ad Albi per i quali è prevista la Cassa di previdenza ma risultano essere esonerati dalla stessa;
- redditi derivanti dai rapporti di collaborazione a progetto o di collaborazione coordinata e continuativa, nonché i redditi derivanti da rapporti di lavoro autonomo occasionale che superano la soglia dei 5.000 euro;
- redditi derivanti da attività di vendita a domicilio ex art. 36, L. 426/71;
- redditi derivanti da altre specifiche attività che sono state ricondotte a questa forma previdenziale. Si pensi, a tal proposito, agli assegni di ricerca, alle borse per dottorati di ricerca, ai redditi percepiti dagli amministratori locali, agli associati in partecipazione e ai prestatori di lavoro occasionale accessorio.



CONTRIBUTI DA VERSARE PER IL 2015



Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.....✍